

LEGGE FINANZIARIA 2008

➤ **Art. 1 commi 5 – 7 Ulteriore detrazione ICI.**

L'attuale versione dell'art. 1 commi 5 e 7, modificativo del D.Lgs. n. 504/1992, conferma l'aumento della detrazione sull'abitazione principale pari all' 1,33 per mille della base imponibile, con un limite massimo di 200 euro, apportando però una variazione molto importante, in quanto rende più agevole l'attività di controllo degli uffici: viene eliminato ogni riferimento al reddito del contribuente (nella precedente versione era prevista la condizione di avere un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro).

A fronte di un allargamento dei requisiti soggettivi, viene introdotta una limitazione di quelli oggettivi: la maggiore detrazione non potrà essere applicata agli immobili di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli).

Il meccanismo delineato prevede il rimborso ai Comuni del minore introito attraverso la devoluzione di un apposito trasferimento compensativo. Nella prima versione, la quantificazione delle spettanze era delegata ad una certificazione comunale, con la previsione di acconti calcolati dallo Stato sulla base di dati statistici, mentre ora tale meccanismo viene eliminato. E' previsto un d.m. interno entro il 28.02.2008 per definire il modello per la certificazione. Il modello è da inviare entro aprile 2008 (con dati calcolati con aliquote e detrazioni 2007). I criteri con cui devolvere eventuali conguagli a saldo vengono demandati ad un decreto ministeriale da emanarsi entro 180 gg. .

Vengono modificate anche le date di devoluzione dei predetti trasferimenti, che sono ora previsti al 16 giugno (1° acconto del 50 %), al 16 dicembre (saldo dell'ulteriore 50 %) e al 31 maggio dell'anno successivo (eventuale conguaglio).

Si conferma quindi il carattere neutro, per i bilanci comunali, della disposizione; ciò non toglie che gli uffici devono attivarsi, in sede di costruzione del bilancio di previsione 2008, al fine di quantificare l'importo complessivo della maggiore

detrazione, che andrà trasferita dall' ICI del titolo I ai trasferimenti dello Stato del titolo II.

Tale calcolo non è di facile realizzazione, in quanto, non essendo sufficiente moltiplicare i 200 euro della detrazione per il numero delle abitazioni principali, si dovrebbe effettuare il calcolo immobile per immobile, considerato che la detrazione spettante dipende dall'entità della rendita catastale e dalla detrazione già utilizzata (ricordiamo infatti che molti comuni hanno previsto aumenti rispetto alla detrazione base di €103,29), pertanto vi potranno essere contribuenti che beneficiano interamente dei 200 €(sicuramente quelli possessori di immobili con rendita catastale elevata) ed altri che non ne trarranno alcun beneficio (in quanto l'imposta è già azzerata) o comunque che ne trarranno un beneficio minimo, per effetto della bassa rendita catastale e/o della maggiore detrazione già deliberata dal Comune.

Possibili conseguenze:

incremento dell'aliquota ICI dell'abitazione principale per ridurre i casi di detrazione incapiente. Es. base imponibile 25.000 euro, aliquota 4 per mille imposta 100 euro detrazione 103

imposta netta zero rimborso dallo Stato zero

aliquota 5 per mille imposta 125 euro detrazione 103 + 33,25

imposta netta zero – rimborso dallo Stato 25

incremento dell'aliquota ICI per incrementare il gettito a parità di esborso per il contribuente

revisione delle detrazioni “differenziate” (si rischia di rendere inutile la norma se già tutta l'imposta è coperta dalla detrazione comunale)

queste “manovre” sono rese inutili dall'articolo 1 comma 287: il trasferimento compensativo si basa sulla situazione di aliquote e detrazioni vigenti al 30 settembre 2007.

Art. 1 comma 6 lettera a): aliquota ICI agevolata per soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile

Art. 1 comma 6 lettera b) : abitazione principale per il coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale

Art. 1 commi 9 – 16 detrazioni IRPEF a valere sul 2007(es affitti, figli) nb anche restituzione agli “incapienti” prevista dal collegato

Art. 1 commi 17 – 24: proroga detrazione irpef 36% - 55% per interventi edilizi- proroga iva 10% per manutenzioni edifici abitativi

Art.1 comma 25: imposta di registro 1% per immobili compresi in piani particolareggiati (edilizia residenziale)

Art. 1 comma 33: no limitazione alla deduzione degli interessi passivi per le società di capitali partecipate dagli EELL operanti nei settori acqua, energia, teleriscaldamento, smaltimento, depurazione

50: aliquota IRAP attività commerciali scende al 3,9% dal 2008. Applicabile agli enti locali solo per le attività per le quali si stata esercitata l’opzione di determinazione dell’imposta col metodo commerciale

Art. 1 comma 52: dichiarazione IRAP alla Regione (non piu’ quindi nel modello UNICO) a partire dal periodo d’imposta 2008 (dichiarazione da presentare nel 2009)

Art. 1 comma 121: dal 2009 modello 770 di fatto mensile per i redditi da lavoro dipendente corrisposti dai sostituti d’imposta (e la chiamano semplificazione...)

Art. 1 comma 128: società di comodo. Non sono soggette alle norme sulle cosiddette società di comodo (limitazioni in materia di IVA, reddito minimo in base ai dati patrimoniali) le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale

Art. 1 comma 151: possibile utilizzo del ruolo coattivo da parte delle società partecipate dagli enti locali.

Art. 1 comma 154: la sanatoria nei confronti dei concessionari per responsabilità amministrative (fino al 30 giugno 2005) non comporta il diritto al discarico in caso di violazioni ex art. 19 comma 2 d.lgs 112/1999 (es mancata notifica, mancato svolgimento dell’azione esecutiva...). Norma molto importante in quanto consente ai Comuni di respingere alcune domande di discarico presentate dai concessionari

Art. 1 comma 156: reverse charge (dal 1 marzo 2008) per le cessioni di fabbricati strumentali nei confronti di soggetti con detrazione < 25% e in caso di esercizio dell'opzione IVA. Può interessare i Comuni in caso di cessione di fabbricati su cui si applica l'IVA (es. cessione del fabbricato già sede della farmacia comunale)

Art. 1 comma 166: proroga del regime di prelievo vigente nel 2006 per il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Attenzione: questo significa che non è possibile adottare la tariffa in luogo della tassa se nel 2006 si è applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (e viceversa ovviamente).

Continua ad applicarsi il d.lgs 22/97 per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (art. 1 comma 184 lettera b legge 296/2006). Norma assai opportuna pena la perdita di gettito dalle attività economiche laddove si applicasse il T.U. ambientale

**Art. 1 comma 217: scadenza modello 770. Non è stata riproposta la norma che prevedeva lo spostamento del termine del modello 770 semplificato a luglio (con UNICO). Il termine torna quindi ad essere il 31 marzo
Prorogato solo il modello 770 ordinario (indennità di esproprio, contributi soggetti al 4%)**

Scadenze:

modello 770 semplificato: 31 marzo 2008

modello UNICO (iva – irap) e modello 770 semplificato: 31 luglio 2008

Art. 1 commi 224 - 225 – Affidamento attività di gestione dei tributi.

Ridisegnando la lettera b) dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, l'art. 9 prevede, quali modalità di esternalizzazione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, l'affidamento del servizio, secondo la disciplina prevista per i servizi pubblici locali, ai seguenti soggetti:

- alle società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997,**
- agli operatori con sede nell'Unione Europea che esercitano le attività in oggetto e che presentano una**

certificazione rilasciata dalla rispettiva autorità competente che attesti requisiti equivalenti,

- alle società a capitale interamente pubblico, di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che la stessa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

Viene confermata l'abrogazione del comma 6 del predetto art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il che determina l'eliminazione del presupposto giuridico che consentiva alle società partecipate dai comuni, non iscritte nell'albo dei concessionari, di utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale, di fatto sottraendo a queste l'esercizio della riscossione coattiva per conto del Comune. Possibile supplire coi regolamenti? In realtà è intervenuto il D.L. 248/2007 (c.d. milleproroghe) che ha ripristinato la possibilità di utilizzare l'ingiunzione fiscale in alternativa al ruolo

Art. 1 comma 251: la quota di gettito ICI da versare all'IFEL viene elevata allo 0,8 per mille (attenzione: dovuto anche in caso di riscossione diretta dell'imposta)

Art. 1 commi 381 – 384 strumenti finanziari. Finalità: dare una risposta alle note polemiche che hanno interessato la materia degli strumenti finanziari di gestione del debito, in particolare i derivati, sottoscritti dagli enti locali. Dopo la mera affermazione di principio secondo cui tali tipologie di contratti devono essere informati alla massima trasparenza, il testo di legge prevede l’emanazione di uno specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà stabilire i contenuti informativi e le modalità di redazione di tali contratti da parte degli enti locali, con una funzione di controllo della conformità degli stessi da parte del Ministero e la previsione di una specifica attestazione, da parte dell’ente locale, di “aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto”; tali aspetti costituiranno elementi costitutivi dell’efficacia dei contratti. Obbligo di evidenziare oneri e impegni in apposita nota esplicativa allegata al bilancio (di previsione? Rendiconto?). La sottoscrizione di contratti in violazione delle regole introdotte ne comporta l’inefficacia. Scatta inoltre l’obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti

Articolo 2 comma 2: trasferimenti erariali determinati in base alla legge 296/2006. In prima battuta sembra che non cambi nulla, ma attenzione ai articoli successivi

Articolo 2 comma 3: non parte la compartecipazione irpef “dinamica” per le province (ma per i Comuni si’)

Il maggior gettito della compartecipazione “dinamica” sarà a beneficio dei comuni che hanno rispettato le regole del patto 2006 (e dei comuni esclusi dal patto si spera)

Articolo 2 comma 4: nessun rimborso ICI (periodi ante 2008) per i fabbricati rurali destinati a manipolazione, commercializzazione ecc di prodotti agricoli. Ma se la norma non ha efficacia interpretativa che senso ha il comma in oggetto? Potrebbe di fatto bloccare i rimborsi relativamente alle annualità d’imposta ante 2007 (molte cooperative avevano ad esempio intrapreso la strada della richiesta di rimborso).

Articolo 2 comma 7– Diritto sulle pubbliche affissioni. viene aggiunto l’art. 20.1.1 al D.Lgs. n. 507/1993, nel quale si stabilisce che i comuni i quali hanno riservato il 10 % degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’art. 20, o anche a quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, purchè in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 %. Viene inoltre prorogata la sanatoria prevista dall’art. 20-bis del D.Lgs. n. 507/1993 per l’affissione abusiva dei manifesti politici, dando tempo ai responsabili delle violazioni fino al 30 settembre 2008 per pagare l’importo di 100 euro ad anno.

Articolo 2 comma 8 – Utilizzo oneri di urbanizzazione.

La facoltà di destinare gli oneri di urbanizzazione alle spese correnti era stata disciplinata per il solo anno 2007, cosicché, in mancanza di un apposito provvedimento, dal 2008 tale utilizzo sarebbe stato impedito.

Con il comma 8 in oggetto viene concessa la possibilità, per il triennio 2008 2010, di utilizzare il 75% dei proventi delle concessioni edilizie per le spese correnti, con il vincolo di destinare almeno il 25 % dell’introito totale per spese di

manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Articolo 2 comma 9: la “stretta” sul contributo per i servizi IVA esternalizzati (i servizi rilevanti sono solo quelli per i quali è previsto il pagamento di una tariffa) trova applicazione dal 2007 (e non per anni precedenti)

Articolo 2 comma 10: viene abbassato al 25% il rapporto anziani/popolazione dei comuni < 5000 abitanti per il riconoscimento dei maggiori contributi statali

Articolo 2 comma 12: uffici unici di avvocatura per enti convenzionati

Articolo 2 comma 13: avanzo di amministrazione utilizzabile per estinguere anticipatamente i mutui (modificato l’art. 187 del TUEL)

Articolo 2 comma 16 – Comunità montane.

L’articolo e’ stato completamente riscritto per lasciare spazio all’autonomia delle Regioni. Principio: agisce la Regione in modo da assicurare una prefissata riduzione delle spese di funzionamento delle comunità. Se le Regioni non si attivano, scattano gli automatismi previsti dalla norma (es. fuori i comuni > 20.000; limiti altimetrici)

Articolo 2 commi 23 – 29 Riduzione costi della politica.

scompare la modifica dell’art. 37 del TUEL, che riduceva il numero dei consiglieri comunali, mentre viene confermata la riduzione da 16 a 12 degli assessori (a decorrere dalle prossime elezioni amministrative)
la riscrittura dell’art. 81 del TUEL, disciplinante il diritto degli amministratori locali di porsi in aspettativa non retribuita, nella prima versione escludeva dall’elenco dei soggetti beneficiari i consiglieri comunali. La nuova versione reinserte tali soggetti, in quanto sebbene continui ad escluderli dall’elenco dei beneficiari, aggiunge poi un periodo nel quale stabilisce che i consiglieri collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura: la conclusione e’ quindi che anche i consiglieri possono porsi in aspettativa non

retribuita, senza però beneficiare, a differenza degli altri soggetti, del pagamento degli oneri riflessi da parte del Comune. Reinseriti i presidenti dei consigli circoscrizionali Viene rivisto al rialzo, rispetto alla precedente versione, il valore massimo del gettone di presenza spettante ai consiglieri per la partecipazione a consigli e commissioni, stabilendo che esso non può, nell'ambito di ogni mese, superare l'importo di un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco dal comma 8 dell'art. 82 del TUEL.

Riguardo all'indennità di funzione degli amministratori di cui all'art. 82 del TUEL, dopo aver confermato la soppressione dei commi 4 (trasformazione del gettone di presenza) e del comma 6 (cumulabilità con gettoni di presenza in enti diversi), viene ritoccato il comma 8 (criteri cui deve ispirarsi il decreto di quantificazione dell'indennità) e riscritto il comma 11, che consentiva ad assessori e consiglieri di aumentarsi il valore dell'indennità e del gettone di presenza, limitando tale facoltà alla sola indennità di funzione ed escludendo gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità "fino all'accertamento del rientro dei parametri"

L'art. 83 del TUEL, che nel testo originario si limitava a stabilire che gli amministratori, che siano anche parlamentari nazionali od europei o consiglieri regionali, possono percepire solo i gettoni di presenza, viene notevolmente ampliato.

Innanzitutto, si prevede che gli stessi non possano neanche percepire il gettone di presenza.

In secondo luogo, si stabilisce che gli amministratori non possono percepire alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Nel caso infine di cariche incompatibili, le relative indennità di funzione non sono cumulabili; l'indennità per la carica sopraggiunta deve quindi essere negata fino all'esercizio dell'opzione o alla rimozione della condizione di incompatibilità.

Viene confermata la modifica della disciplina del rimborso delle spese di viaggio agli amministratori di cui all'art. 84 del TUEL, sostituendo l'indennità di missione con un rimborso forfetario omnicomprensivo quantificato da un decreto da emanarsi.

Il comma 28 tenta nuovamente di introdurre il divieto per i comuni di fare parte di più forme associative che paiono sovrapporsi. Si ricorderà che si parlava in passato di prevedere l'incompatibilità tra l'appartenenza alle comunità montane e l'adesione alle unioni; il divieto che ora si introduce ha come riferimento le forme associative di cui agli articoli 31, 32 e 33 del TUEL, ovvero consorzi, unioni di comuni e convenzioni per l'esercizio associato di funzioni e servizi, con esclusione dei casi in cui l'adesione ad una di queste tipologie sia avvenuta nell'ambito della disciplina della gestione del servizio idrico integrato o di quella dei rifiuti.

Tale divieto è di portata perentoria, in quanto vengono concessi ai comuni solo tre mesi per effettuare la scelta, dopodiché, a decorrere dal 1° aprile 2008, qualora la situazione non sia stata modificata ogni atto adottato dalla forma associativa risulta nullo di diritto, come pure ogni atto del Comune inerente i rapporti con la stessa.

Articolo 2 commi 31 e 32 – Riduzione dei trasferimenti erariali.

Il comma 31 prevede un taglio di 313 milioni di euro al contributo ordinario. (di cui 213 non ritornano ai comuni) La ratio di tale riduzione è infatti che gli enti recupereranno tali importi dai risparmi sui costi della politica illustrati nel paragrafo precedente, ma è probabile che le stime utilizzate siano ampiamente ottimistiche, per non dire quasi sicuramente errate, per cui è prevedibile che i comuni disporranno solo parzialmente di risorse compensative. Di tale taglio al contributo ordinario beneficeranno parzialmente alcuni comuni di dimensione inferiore ai 5.000 abitanti, in quanto una parte di esso, pari a 100 milioni di euro, andrà a rimpinguare il fondo previsto dal comma 703 della Legge Finanziaria 2007, del quale, ricordiamo, beneficiano i seguenti enti:

- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali il rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione residente complessiva sia superiore al 25 % (almeno il 50 % del trasferimento deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale);**
- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 5**

anni e popolazione residente complessiva sia superiore al 5 % (almeno il 50 % del trasferimento deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale);

- comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (il trasferimento deve essere utilizzato per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo ordinario per gli investimenti).

In realtà il testo è contorto, in quanto si aggiunge che i 100 milioni verranno ripartiti, in base alla popolazione, tra i comuni con meno di 5.000 abitanti che non rientrano nei parametri sopra indicati. Il fondo di cui al comma 703 della Legge Finanziaria 2007 non viene toccato, mentre i 100 milioni costituiscono un fondo a sé da distribuire tra tutti i comuni inferiori ai 5.000 abitanti che non possono beneficiare del fondo di cui al comma 703 (in quanto non rispettano le condizioni sopra elencate). Ulteriore modifica: (comma 32) qualora i Comuni dimostrino che la riduzione dei costi della politica è inferiore a 313 ml (!) i 100 ml viene modificata la ripartizione dei 100 ml (fermo restando che i 213 spariscono). La legge contiene un riferimento sbagliato per la destinazione dei 213 ml. (commi 383 e 384 che non c'entrano nulla)

Altre questioni connesse ai trasferimenti erariali:

- 1. riduzione dei trasferimenti per maggiore gettito ICI D.L. 262/2006 art. 2 commi da 33 a 46**
- 2. riduzione dei trasferimenti per incremento della base imponibile dell'addizionale comunale all'IRPEF (soppressione della no tax family che riduceva l'imponibile a differenza della no tax area)**
- 3. riduzione dei trasferimenti per avvio della compartecipazione "dinamica" all'IRPEF. LA riduzione dei trasferimenti dovrebbe operare con riferimento ai dati 2007, lasciando l'eventuale > gettito ai comuni (e se il gettito si abbassa?)**

Articolo 2 comma 34: soppressione di enti istituiti dai comuni e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle degli enti locali.

Articolo 2 commi 35 – 37: riduzione dei componenti dei cda e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani.

Articolo 2 comma 38: entro il 1 luglio 2008 le Regioni determineranno gli ambiti territoriali ottimali per i servizi idrico e rifiuti

Articolo 2 comma 89: rideterminazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili: valore venale o valore venale – 25% se l'esproprio e' finalizzato ad attuare interventi di riforma economico-sociale.

Articolo 2 comma 134: le coop che hanno sede nei comuni montani possono ricevere in affidamento diretto lavori e servizi di gestione del territorio e di manutenzione agraria e forestale, nel limite di 190.000 euro.

Articolo 2 commi 264 – 269: Fondo di garanzia delle opere pubbliche.

Nell'ambito del fondo rotativo per le opere pubbliche di cui all'art. 71 della Legge n. 289/2002, viene istituito un fondo garanzia per opere pubbliche (FGOP), sempre presso la Cassa Depositi e Prestiti, avente la funzione di prestare garanzie a soggetti vari, tra cui gli enti locali, per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario nell'ambito della realizzazione o della gestione di opere pubbliche in regime di concessione.

I particolari di tale fattispecie vengono demandati ad un regolamento dell'istituto, di prossima emanazione.

Articolo 2 comma 288: la riduzione dell'ICI per gli immobili concessi in locazione ad uso abitazione principale nei comuni ad alta densità abitativa (nell'ambito degli accordi quadro tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini) può giungere anche all'esenzione dall'imposta.

Articolo 2 comma 333 fondo nazionale (30 ml 2008; 20 dal 2009) presso Minambiente per ristrutturazione reti idriche

Articolo 2 comma 461 Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.

Trattasi di una serie di adempimenti che gli enti locali dovranno rispettare in materia di servizi pubblici locali, con la finalità di garantire la qualità dei servizi prestati agli utenti.

Gli adempimenti previsti sono i seguenti:

- a) obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;**
- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;**
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;**
- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito ottimale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;**
- e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;**
- f) previsione che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.**

Articolo 2 comma 514 – per il TFR liquidato dal 1 aprile 2008 viene ridotta la tassazione (D.M. ATTUATIVO)

Articolo 2 commi 572 – 573 : possibilità di ricorso alle convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi “nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza”

**Articolo 2 comma 594 – 599 : contenimento dei costi della p.a.
piani triennali per la razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali (es cellulari, autovetture, hardware)
Relazione agli organi di controllo e Corte dei Conti
Comunicazione al Ministero dell’Economia dei dati relativi agli immobili abitativi o di servizio di proprietà o condotti in locazione.**

Articolo 3 comma 18: consulenze. L’efficacia dei contratti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione dei dati dell’incarico nel sito web dell’Ente

Articolo 3 commi 19 –22 divieto di inserire clausole compromissorie nei contratti (anche per le società partecipate in via maggioritaria dagli enti)

Articolo 3 commi 27 – 32 Società partecipate.

**Società per attività di produzione di beni e servizi
“strettamente necessarie per finalità istituzionali” (?)
Delibera del c.c. per assunzione di nuove partecipazioni e mantenimento delle attuali
Traferimento del personale alle partecipate con rideterminazione della dotazione organica dell’Ente.
Controllo dei revisori**

Articolo 3 commi 54 - 57 pubblicità incarichi

obbligo di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di nomina dei collaboratori esterni e degli affidatari di incarichi di consulenza, con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (cui si aggiunge l’obbligo, non essendo stato modificato in tale parte l’art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996, di trasmettere trimestralmente copia degli elenchi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica). Confermata anche la previsione di

illecito disciplinare e di danno erariale nei confronti del dirigente che abbia corrisposto gli emolumenti in oggetto senza provvedere alla suddetta pubblicazione.

**Rimane pure confermata la previsione del nuovo obbligo di affidare incarichi di studio, ricerca o consulenza solo previa emanazione di un apposito programma da parte del Consiglio Comunale e secondo criteri predeterminati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Regolamenti da inviare alla Corte dei Conti**

➤ **Articolo 3 comma 59 – Assicurazione amministratori.**

Viene stabilita la nullità dei contratti di assicurazione con i quali gli enti pubblici assicurano i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

I contratti in essere in contrasto con tale disposizione cessano di avere efficacia al 30 giugno 2008; oltre tale data, il soggetto stipulante nonché il beneficiario dell'assicurazione dovranno rimborsare, a titolo di danno erariale, una somma pari a 10 volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto.

Articolo 3 comma 76: incarichi di lavoro autonomo solo a esperti “di particolare e comprovata specializzazione universitaria” (problema anche per le co.co.co)

Articolo 3 comma 78: continua ad applicarsi l'art. 1, 560 legge 296/2007 (riserva del 60% alle cococo per assunzioni a t.d.)

**Articolo 3 comma 79: divieto di avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile
eccezioni: lavoro stagionale; periodi fino a 3 mesi; uffici di supporto agli organi politici; progetti finanziati UE, sostituzioni maternità (aggiunto nell'ultima versione) Enti non soggetti al patto fino a 15 dipendenti: sostituzione di personale assente con diritto al mantenimento del posto
sanzioni pesantissime: responsabilità dei dirigenti e blocco delle assunzioni per il triennio successivo**

Articolo 3 comma 83: lavoro straordinario solo con rilevazione automatica delle presenze

Articolo 3 commi 90 – 97 Disposizioni varie sul lavoro dipendente.

Per gli anni 2008 e 2009, le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della Legge n. 296/2006, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio

previsti da tale norma a seguito di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007 (l.f. 2007: 28.09.2006); nelle more dell'espletamento della procedura di stabilizzazione, gli enti continuano ad avvalersi del personale in oggetto.

Viene inoltre espressamente escluso dalla stabilizzazione il personale di diretta collaborazione degli organi politici. I piani di stabilizzazione possono riguardare anche le cocco che al 1 gennaio 2008 abbiano maturato almeno tre anni di lavoro nel quinquennio antecedente al 28.09.2007 con lo stesso ente

Articolo 3 commi 100 – 101 prorroga al 31 dicembre 2008 i contratti di formazione e lavoro non convertiti entro il 31 dicembre 2007

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti in materia di assunzioni. Precedenza, in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, a favore dei dipendenti part-time che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 3 commi 120 - 121 Riduzione spesa del personale.

L'art 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, concedendo la possibilità di derogare a tale principio, ma solo se tali deroghe sono analiticamente motivate.

I commi in oggetto introducono ulteriori limitazioni a tali deroghe, inserendole nella disciplina della riduzioni della spesa del personale prevista ai commi 557 e 562 della Legge Finanziaria 2007, prevedendo che esse devono consentire ai comuni soggetti al patto di stabilità di rispettare le seguenti condizioni:

- a) avere rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;**
- b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (personale/spesa corrente);**

c) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

Resta quindi valido il principio della riduzione della spesa rispetto all'anno precedente salvo deroghe motivate. Spesa: Art. 1 comma 198 lf 2006 e c.m. 9/2006 inclusi aumenti contrattuali

Relativamente agli enti non sottoposti al patto di stabilità, le deroghe alla riduzione della spesa devono consentire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

Anche in questo caso resta valido il principio della riduzione della spesa rispetto al 2004 e delle assunzioni nel limite delle cessazioni dell'anno precedente salvo deroghe motivate (interpretazioni estensive di Corte dei Conti: cessazioni successive al 2004, fermo restando il vincolo di spesa)

Articolo 3 comma 137: maggiori oneri di personale biennio 2006 – 2007 esclusi dal patto di stabilità 2008

Articolo 3 comma 146: oneri contrattuali 2008 – 2009 a carico dei bilanci degli enti

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2008

➤ **Art. 11 – Estinzioni anticipate dei prestiti.**

Il provvedimento potrebbe costituire un'importante opportunità per gli enti che intendessero effettuare operazioni di riduzione o di annullamento del proprio debito residuo, in quanto vengono stanziati 30 milioni di euro annui per il triennio 2007 – 2009 per trasferimenti a favore di province e comuni che intendano utilizzare l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.

Il contributo è direttamente finalizzato al pagamento degli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e dovrà essere richiesto inoltrando una certificazione che verrà disciplinata da un decreto del Ministero dell'Interno

Mininterno: l'estinzione anticipata non comporta perdita del contributo per lo sviluppo investimenti

Problema patto di stabilità per finanziare le penali con avanzo (in assenza di certezza del contributo)

➤ **Art. 19 – Pagamenti ai fornitori.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva emesso le circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007, che rendevano operativi i nuovi obblighi di verifica cui gli uffici devono ottemperare, ai sensi del D.L. n. 262/2006, prima di effettuare qualsiasi tipologia di pagamento superiore ai 10.000 euro, prevedendo l'obbligo di preventiva compilazione, da parte del fornitore, di un'autocertificazione nella quale veniva dichiarato di non avere debiti per cartelle di pagamento non pagate per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. L'art. 19 del D.L. è intervenuto a rendere inequivocabilmente inefficaci le predette circolari, stabilendo che al comma 1 dell'art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche".

Ciò significa che le verifiche in oggetto, da effettuarsi prima dei pagamenti ai fornitori, dovranno essere effettuate esclusivamente a decorrere dell'entrata in vigore del regolamento attuativo della norma.

Il decreto in oggetto conteneva inoltre due modifiche alla disciplina inizialmente delineata dal D.L. n. 262/2006, prevedendo:

- l'esclusione dall'adempimento per le società a prevalente partecipazione pubblica, che prima erano ricomprese,**
- la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di variare l'entità del limite dei 10.000 euro, diminuendolo ma anche aumentandolo fino al doppio.**

Il primo di tali punti è stato soppresso nella conversione in legge, cosicché le società a prevalente partecipazione pubblica sono state nuovamente inserite tra i destinatari del provvedimento.

➤ **Art. 24 – Sostegno straordinario ai comuni in dissesto.**

La norma introduce un finanziamento straordinario a favore dei comuni in dissesto (solo se dichiarato successivamente al 31 dicembre 2002), finalizzato ad

accelerare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili sussistenti al 31 dicembre 2006.

➤ **Art. 26 ter – Servizi idrici.**

Tale articolo, inserito in sede di conversione in legge, prevede il divieto di disporre nuovi affidamenti a soggetti privati fino a quando non saranno emanate le disposizioni di attuazione della Legge n. 308/2004 (revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati), comprese le procedure in corso alla data di entrata in vigore della norma.

➤ **Art. 35 – Fondo per le zone di confine.**

Il decreto interviene sulla dibattuta problematica del finanziamento delle realtà territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, modificando l'art. 6 del D.L. n. 81/2007.

In sostanza, viene variata la definizione dei soggetti beneficiari, che non sono più le “realtà socio economiche delle zone confinanti”, bensì le “aree territoriali svantaggiate confinanti”: l'intenzione pare essere quella di circoscrivere i destinatari del contributo, passando da una logica praticamente “a pioggia” ad un criterio fondato su una situazione acclarata di “svantaggio”.

Di rilievo è la modifica del fondo, che, dopo essere stato raddoppiato a 20 milioni di euro dal decreto, è stato ulteriormente incrementato a 25 milioni di euro dalla conversione in legge.

Relativamente all'impegno, da parte del Dipartimento per gli affari regionali, a finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori in oggetto, è stata aggiunta la precisazione che tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti.

➤ **Art. 39 – Dichiarazione ICI.**

Il 1° comma dell'art. 39 interviene ad abrogare i commi 101 e 102 della Legge Finanziaria 2007.

I commi in oggetto integravano le disposizioni della Legge n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani) nella parte in cui disciplinava l'abrogazione della dichiarazione ICI.

Il comma 101 stabiliva il contenuto delle dichiarazioni dei redditi che avrebbero dovuto presentare tutti i contribuenti non società di capitali (soggetti privati, società di persone, enti no-profit, ecc.), stabilendo che, a decorrere dall'anno 2008, tali soggetti avrebbero dovuto specificare per ciascun fabbricato, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile, costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, oltre all'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente.

Il comma 102 disciplinava il contenuto ai fini ICI delle dichiarazioni dei redditi che i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Dpr n. 917/1986 (T.U.I.R.) (società di capitali e altre società) avrebbero dovuto presentare a partire da quella relativa ai redditi 2007.

I soggetti sopra indicati erano obbligati ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi “tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili”, da ripetere nelle dichiarazioni successive solo in caso di variazione.

Dopo essere stato abrogato dal decreto, il comma 103 della Legge Finanziaria 2007 viene ripristinato nella conversione in legge; tale modifica del D.L. 159 è di notevole importanza, in quanto il comma 103 stabilisce il ruolo che l'Agenzia delle Entrate viene ad assumere in qualità di nuova depositaria dei dati dichiarativi dei contribuenti: a questa è demandato l'obbligo, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, di effettuare la verifica dei versamenti ICI, procedendo poi a trasmettere ai comuni competenti l'esito del controllo.

Viene invece aggiunta, in sede di conversione in legge, la modifica del comma 104 della Legge Finanziaria 2007, comma che prevede l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente su ogni immobile: nel testo originario tale adempimento riguardava le sole dichiarazioni dei redditi presentate

nell'anno 2007, mentre con la Legge 222 esso viene previsto "a decorrere dall'anno 2007", quindi per tutte le dichiarazioni future.

Il risultato delle predette modifiche è, in conclusione, quello di eliminare, già dalle prossime dichiarazioni dei redditi, ogni obbligo di inserire i dati degli immobili in dichiarazione, con la sola eccezione dell'indicazione dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

➤ **Art. 39 bis - Diritti aereoportuali di imbarco.**

Tale articolo, introdotto in sede di conversione in legge, disciplina la materia dei diritti aereoportuali di imbarco ed è di rilievo per i comuni nel cui territorio insistono siti aereoportuali nonché per quelli con questi confinanti, che beneficiano dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco: la norma chiarisce che tali entrate non hanno natura tributaria, includendo quindi la disciplina delle stesse, con tutto ciò che ne consegue, nell'ambito delle entrate di natura patrimoniale.

➤ **Art. 40 – Addizionale comunale all'Irpef.**

Il comma 7 di tale articolo è di notevole importanza per quanto concerne la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef, in quanto modifica il comma 4, ultimo periodo, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, prevedendo che, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione siano assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera venga effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Viene pertanto ulteriormente anticipato il termine entro il quale gli uffici devono provvedere ad effettuare la pubblicazione nel sito del Ministero della delibera di approvazione della variazione di aliquota al fine di ottenerne l'immediata applicazione in sede di versamento degli acconti.

Tale termine era infatti stato previsto, dalla Legge Finanziaria 2007, nel 15 febbraio dell'anno; dalle prossime variazioni il termine viene portato al 31 dicembre dell'anno precedente.

La norma non incide sugli accertamenti relativi al tributo, che alla fine dovrà essere comunque versato secondo l'aliquota deliberata indipendentemente dalla data di avvenuta pubblicazione; il provvedimento è di rilievo per gli enti che hanno problemi di cassa e che, quindi, hanno necessità di beneficiare con immediatezza della variazione di addizionale, i quali quindi, se vorranno cominciare ad

incassare già in sede di acconto il maggiore introito previsto per l'anno 2008, dovranno emettere con celerità la delibera, provvedendo alla relativa pubblicazione nel sito ministeriale entro il 31 dicembre 2007.

➤ **Art. 42 bis – Fabbricati rurali.**

Con l'articolo 42-bis, introdotto in sede di conversione in legge, viene riscritta la travagliata disciplina dei fabbricati rurali, argomento di rilievo per i comuni in relazione all'attrazione nella tassazione ICI degli immobili che non si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994, norma che viene ampiamente modificata dall'articolo in oggetto. Per quanto concerne i fabbricati abitativi, la disciplina prevede cinque condizioni che devono essere contemporaneamente rispettate, delle quali le prime due (comma 3, lettere a e b) riguardano i possessori e gli utilizzatori degli immobili in oggetto; tali condizioni sono ora state riscritte, prevedendo che il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione da uno dei seguenti soggetti: nb non si parla più di possesso!!!!

- 1) il titolare del diritto di proprietà' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;**
- 2) l'affittuario del terreno stesso o colui che conduce con altro titolo idoneo il terreno a cui l'immobile e' asservito;**
- 3) i familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche o i coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;**
- 4) i titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;**
- 5) uno dei soci o amministratori delle società' agricole di cui all'articolo 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.**

Tra questi, i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese.

Non vengono modificate le ulteriori condizioni che vengono richieste, ai fini del riconoscimento della ruralità, dall'art. 9 ai punti c) (superficie del terreno), d) (volume d'affari dell'attività agricola) ed e) (categorie catastali escluse).

Viene invece riscritto il comma 3-bis della norma originaria, che prevedeva il riconoscimento, senza altre condizioni, della ruralità alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 32 del Tuir e a quelle strumentali all'attività agricola e destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, attrezzi e scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

Nel nuovo testo viene stabilito che deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;**
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;**
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;**
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;**
- e) all'agriturismo;**
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;**
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;**
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;**
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;**
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.**

Viene infine specificato che le porzioni di immobili che presentano i predetti requisiti, ma che sono destinate ad abitazione, devono essere censite in catasto,

autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Effetti pratici: scompare il riferimento all'articolo 32 del TUIR quindi sono rurali ad es. i fabbricati degli allevamenti "senza terra"

Ulteriore conseguenza: ruralità anche di fabbricati posseduti da società di capitali?

➤ **Art. 43 – Lavori socialmente utili.**

Le assunzioni delle LSU disciplinate dai punti f) e f-bis) del comma 1156 della Legge Finanziaria 2007 possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli di riduzione della spesa del personale (invarianza rispetto a quella del 2004) previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti; gli enti che effettuano tali assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

Art. 46 bis: ulteriore proroga degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas (si arriva fino al 2012). Possibile revisione dei canoni se inferiori al 10% del VRD.

**Definizione di ambiti territoriali minimi per l'affidamento del servizio. Ulteriori modifiche in LF 2008 :
scompare il termine fisso di proroga e si prevede che la gara sarà bandita entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale, che deve avvenire entro il dicembre 2008.**

Alle gare si applica l'art. 113 comma 15 quater del TUEL (CONTAMINAZIONE)

ALTRE DISPOSIZIONI

Versamenti – Obbligo utilizzo F24.

In data 8 novembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ha emanato un Provvedimento di notevole importanza, in quanto rivoluziona le modalità di pagamento delle ritenute alla fonte e dell'Irap da parte degli enti pubblici, comuni compresi, i quali dovranno, dal 1° gennaio 2008, utilizzare un apposito modello F24.

L'Agenzia delle Entrate ha colto l'occasione per rivedere tutto il sistema di versamento delle ritenute e dell'Irap, emanando il Provvedimento dell'8 novembre 2007, nel quale ha stabilito che il nuovo obbligo di trasmissione attraverso il modello "F24 enti pubblici" (F24 EP) riguarda il versamento di:

- ritenute Irpef
- ritenute per l'addizionale comunale all'Irpef
- ritenute per l'addizionale regionale all'Irpef
- Irap

NOTA BENE: L'UTILIZZO DEL MODELLO F24EP E' OBBLIGATORIO PER TUTTI I COMUNI (ANCHE NON SOGGETTI ALLA TESORERIA UNICA)

Il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2008 e la trasmissione del modello dovrà essere necessariamente effettuata per via telematica, con la possibilità per l'ente di scegliere tra inviarlo direttamente e delegare il proprio tesoriere ad effettuare l'adempimento per proprio conto.

D.M. 12.12.2007: modifica del tasso di interesse legale: dal 1 gennaio 2008 3%

Conseguenze: tassi applicabili a accertamenti e rimborsi dei tributi; ravvedimento operoso dell'ente (es tardivo versamento delle ritenute d'acconto)

ICI - Abrogazione dell'obbligo di dichiarazione.

L'Agenzia del Territorio ha emanato il Provvedimento del 18 dicembre 2007 con cui il Direttore dell'Agenzia rende ufficiale il libero accesso dei comuni al servizio di consultazione della banca dati catastale ed ipotecaria, determinando di conseguenza la definitiva decadenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.

L'art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, prevede il permanere dell'obbligo relativamente alla presentazione di dichiarazioni finalizzate all'accesso a riduzioni dell'imposta

Successivamente, il comma 174 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 ha aggiunto un periodo al predetto comma 53 dell'art. 37 della Legge n. 248/2006, stabilendo che l'obbligo di presentazione rimane in vigore nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997.

A seguito dell'intervenuta definitiva abrogazione della dichiarazione ICI, è evidente che cade anche ogni presupposto per considerare in vita la "comunicazione", in quanto, anche se si volesse superare la norma abrogativa appellandosi al potere regolamentare di cui al citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l'adempimento sarebbe da ritenersi comunque illegittimo in quanto determinante un aggravio di procedura per il contribuente, in aperto contrasto sia con lo Statuto del contribuente sia con lo stesso art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che reca, quale limite al potere regolamentare comunale, oltre ai tre paletti che solitamente vengono citati (fattispecie imponibili,

soggetti passivi e aliquota massima), anche la condizione che le disposizioni regolamentari siano espresse "nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".